

un provvedimento legislativo, che dichiarò esente dall'imposta fabbricati gli edifizii delle Istituzioni stesse, in quanto siano esclusivamente destinati all'esercizio della beneficenza.

Il Congresso fa pure voto:

Che non si consideri quale vendita al minuto la distribuzione, gratuita o non, di generi alimentari fatta dalle amministrazioni degli ospedali ed altre case di ricovero ai loro ammalati o ricoverati e che sia tradotto al più presto in legge l'art. 7° del progetto 16 giugno 1898.

Che non siano colpiti dall'imposta di ricchezza mobile gli assegni che un'Opera pia riceve da un'altra Opera pia o dal Comune per soddisfare agli scopi dell'una o dell'altra.

Che siano introdotte disposizioni fiscali più benigne riguardo ai banchi ed alle lotterie di beneficenza.

Il Cav. **Natale Gibelli** di Oneglia propone che nel penultimo punto dell'ordine del giorno del Relatore Amar siano accennati per l'esenzione dalla ricchezza mobile anche gli assegni o sussidi che un'Opera pia riceve dai Comuni.

L'on. Deputato **Lucca** insiste sul suo ordine del giorno.

Il **Presidente** mette in votazione prima l'ordine del giorno Lucca che è respinto con voti 58 contro 53, senza contare i voti dei componenti la Presidenza e l'ufficio di Segreteria.

È approvato *l'ordine del giorno Amar.*

Su questo argomento l'on. Deputato **Lucca** ha poi mandato alla Presidenza il memoriale seguente che qui si pubblica interamente:

Le imposte in relazione alle finanze delle Opere pie.

« Sconfortante davvero lo spettacolo cui, da parecchi anni assistiamo, delle graduati e progressive imposizioni di cui Stato e Comuni vanno onerando il patrimonio della beneficenza!

Sotto la forma di imposta di R. M., imposta fondiaria, imposta fabbricati e tassa di manomorta, sono parecchi i milioni